

Capitolo I **IL DIFFICILE BINOMIO ANIMALI-DIRITTO: RIFLESSIONI**

Sommario

1. Il diritto tra antropocentrismi e nuove coordinate per il rapporto tra uomo ed animali. – 1.1. Le molte facce dell'antropocentrismo. – 1.2. Antropocentrismi e diritto privato. – 2. L'anima e l'intelligenza degli animali: i falsi presupposti. – 3. Giustizia e diritto tra gli animali. – 4. Possibili scenari di riferimento nel diritto privato. – 4.a. Le alternative: l'attribuzione di diritti soggettivi ai soggetti non umani. – 4.b. L'attribuzione di interessi agli animali. – 4.c. L'attribuzione di doveri all'uomo nei confronti degli animali, sebbene questi ultimi non siano titolari di diritti. – 5. In chiusura: gli animali come ispirazione e riferimento artistico e culturale.

1. Il diritto tra antropocentrismi e nuove coordinate per il rapporto tra uomo ed animali

1.1. *Le molte facce dell'antropocentrismo*

Negli ultimi decenni l'incontro tra diversi fattori culturali, sociali ed economici – per citarne solo alcuni: il consolidarsi di teorie che includono gli animali nella riflessione etica, la crescente importanza dei problemi dell'ambiente, i progressi della ricerca etologica e della neuroscienza applicata agli animali, la maggiore consapevolezza dei rischi e delle potenzialità delle relazioni interspecifiche, l'aumento della spesa per prestazioni medico veterinarie e per beni destinati ad animali da compagnia – ha sollecitato una rinnovata attenzione per il rapporto tra l'uomo e le altre specie.

Anche il diritto prende sempre più frequentemente voce al dibattito interdisciplinare¹. Ciò è testimoniato da un aumento dell'interesse speculativo del mon-

¹ Va, tuttavia, constatato che la riflessione e lo studio del rapporto tra animali e diritto non sono ancor oggi dif-

do giuridico, rappresentato da accademici, operatori del settore pubblico-amministrativo e, in misura minore, legislatori (in quest'ultimo caso soprattutto stranieri), con importanti echi dedicati alla "questione animale" in letteratura². Gli studi più attuali tendono prevalentemente ad affrontare il tema della posizione dell'animale in termini di tutela contro abusi e crudeltà; il che è del tutto comprensibile, se si pensa ai crimini di cui pressoché quotidianamente si ha conoscenza e che turbano l'opinione pubblica, sempre più sensibile a queste tematiche, nonché a tutti gli orrori che si compiono nel rispetto formale delle leggi e con il consenso sociale implicito (allevamenti intensivi, sperimentazione, ecc.). Da qui la riflessione consequenziale sulla necessità (o mera opportunità) di attribuire diritti agli animali non umani oppure di riconoscere loro interessi giuridicamente rilevanti o, ancora, di identificare doveri dell'uomo verso l'animale indipendentemente dal riconoscimento della sua soggettività. In questa specifica ottica nacque e si sviluppò quel filone di studi che, muovendo dal *common law* australiano e nordamericano nel Secondo Dopoguerra del XX Secolo, consolidatosi negli ultimi trent'anni sino a diffondersi a livello planetario, è oggi identificato globalmente con il nome di *animal law*.

Non mancavano certamente, prima di tale periodo, studi e riflessioni sulla condizione degli animali, così come sul problema e le esigenze di una loro tutela: a tali studi e denunce si deve ancor oggi il merito di avere esposto, spesso in tono audace e coraggioso, la miopia della tradizione culturale dominante rispetto alla visione animale con riverberi anche significativi, quali l'approvazione di

fusi, o quantomeno non lo sono quanto ci si potrebbe attendere tenuto conto della multimillenaria, poliedrica ed ancora per molti versi misteriosa interazione tra mondo animale umano e non umano e la pervasività quotidiana di tale rapporto. Se, dunque, dovessimo operare una misurazione del diritto, cioè osservare il dato empirico-numerico alla luce del riverbero sulla produzione normativa di fonte legislativa o giurisprudenziale, ci troveremmo di fronte a dati contrastanti e difficilmente spiegabili. Sulla "misura" del diritto, si veda A. GAMBARO, *Atti del primo convegno della S.I.R.D.*, Milano, 4-5-7-maggio 2011.

² S. WAISMAN-A.B. WAGMAN-D. FRASCH, *Animal Law: Cases and Materials*. 2nd Ed., North Carolina, Carolina Academic Press, 2002. Nel diritto italiano aumentano gli studi monografici sul tema. Si ricordano: V. POCAR, *Gli animali come soggetti di diritti e la legislazione italiana*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, nonché *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, ult. ed. 2005, ove il tema è affrontato nella prospettiva della sociologia del diritto; si veda invece F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, con un approccio specificamente rivolto alla questione gius-pubblicistica; AA.VV., *Per un codice degli animali*, a cura di A. Mannucci-M. Tallacchini, Milano, 2001; consta, inoltre, la preparazione di un intero volume del Trattato di bioetica, dal titolo *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE-L.L. VALLAURI, Giuffrè, 2012. Si constata, dunque, come l'interesse speculativo, nei testi indicati, non entra nelle problematiche del diritto privato. Ripercorre la nascita e l'evoluzione dell'*animal law* nei contesti di *common law* M.E. COOPER, *An Introduction to Animal Law*, London, Academic Press, 1987; la nascita in USA dell'*animal law* viene ricostruita in S. WAISMAN-WAGMAN-FRASCH, *op. cit.*, pp. 3-23; D. FAVRE, *Animal Law: Welfare, Interests, and Rights*, Aspen Law & Business, 2008. Nelle Università nordamericane l'*animal law* è da tempo oggetto di studio e insegnamento. L'interesse per l'*animal law* travalica i confini tradizionali del dialogo *civil law-common law*, rappresentando un momento di interesse anche in altri sistemi giuridici che contribuiscono attivamente al dibattito: si considerino ad esempio le opere di AA.VV., *Animal Laws of India*, New Delhi, Universal Book Traders, 1996.

molte leggi anticrudeltà^{3,4}. Fu però solo negli ultimi decenni del Novecento che la riflessione acquisì continuità e fu discussa al di fuori di ristretti gruppi di interesse⁵; negli stessi anni si iniziò a parlare di *animal advocacy* come di gruppi permanenti di avvocati ed operatori di altre discipline, disposti a dedicare la loro attività alla tutela degli animali. Questa prospettiva, direzionata a promuovere leggi per migliorare le condizioni di vita degli animali ed a realizzare azioni concrete di contrasto alla crudeltà nei loro confronti, supportata dall'elaborazione di una teoria per il riconoscimento di interessi o diritti degli stessi esseri, non ebbe vita semplice, dovendosi scontrare con le macchine pensatrici promosse dalla cultura del guadagno e dello sfruttamento economico. I primi decenni di vita dell'*animal law* dovettero, dunque, essere dedicati pressoché interamente alla costruzione delle fondamenta di un movimento che divenne, con relativa velocità, globale.

L'*animal law* è, ormai, entrata nella sua seconda generazione. Si può infatti constatare come le sue prospettive di analisi si siano notevolmente estese sino a comprendere le più ampie e sfaccettate problematiche che emergono – non soltanto sul versante pubblicistico ma anche e soprattutto sul piano privatistico – dalla convivenza quotidiana degli animali con l'uomo.

Già da queste prime note appare chiaro quale possa essere l'importanza di un'analisi allargata alle esperienze giuridiche straniere, che si rivelano oggi di particolare interesse. È ben noto, infatti, come in tutte le speculazioni il ruolo della comparazione giuridica e degli adepti alla disciplina sia, tradizionalmente, quello di superare le soglie, uscendo dal terreno sicuro del diritto locale padroneggiato (o che si presume di padroneggiare) per addentrarsi nel non noto o nel poco noto⁶: connotato, questo, che senza dubbio caratterizza anche il rapporto tra diritto privato e questione animale, la quale rimane spesso priva nel contesto locale di una sedimentazione speculativa di larga condivisione⁷.

³ Le parole di molti pensatori dell'antichità sono ancor oggi considerate fondative di una visione consapevole della dignità e della sensibilità degli animali non umani; il Medioevo non fu solo l'età degli esperimenti crudeli realizzati sugli animali e del consolidamento della prevalenza gerarchica dell'uomo sulle altre specie, ma annoverò menti illuminate, rimaste peraltro una minoranza; e, ancora, il Seicento ed ancor più il Settecento testimoniano di una critica consapevole dell'antropocentrismo totalitario, di cui si trovano tracce nella letteratura, nella riflessione scientifica e nella filosofica giuridica.

⁴ Si ritrova una accurata e critica analisi di queste tematiche in S. TONUTTI, *Diritti animali. Storia e antropologia di un movimento*, Udine, 2007, p. 23 ss. in particolare.

⁵ M. RADFORD, *Animal welfare in Britain. Regulation and responsibility*, Oxford University Press, UK, 2011, p. 17 ss. È infatti a partire dagli Anni Settanta del XX Secolo che *animal law* ed *environmental law* si segnalano come speculazioni volte a evidenziare, prima di tutto, un diverso approccio alla società ed al mondo.

⁶ R. SACCO, *Cos'è il diritto comparato*, Milano, 1992; L.J. CONSTANTINESCO, *Il metodo comparativo*, Coll. Sistemi giuridici comparati dir. da A.P. MIRABELLI DI LAURO, II Ed., Torino, 2000, p. 109.

⁷ Il presente studio è, infatti, ampiamente debitore agli scritti di quegli autori (troppo pochi!) che con più lungimiranza e non senza una certa audacia si sono occupati della questione animale nel diritto italiano, seppur princi-

Proprio per questo il comparatista, al quale si affida un ruolo di “rottura”, è pungolato a verificare la configurazione, e l’evoluzione, di questa seconda generazione dell’*animal law*, che senza abdicare ai compiti ereditati dai fondatori del movimento, si dirige altresì a verificare tutte le situazioni nelle quali l’animale è posto al centro di tematiche sempre più “gius-privatistiche”. In questa più ampia prospettiva, l’*animal law*, infatti, sembra acquisire una maggiore autonomia concettuale come settore che affronta in modo sistematico e completo il rapporto tra mondo animale e diritto, verificando come il diritto gestisca le problematiche connesse agli animali non umani⁸.

Si dirà subito che nella prospettiva gius-privatistica, più ancora che in quella pubblicistica e penalistica, il lessico e le tassonomie di riferimento sono improntate ad un marcato antropocentrismo, ben cristallizzato dalle formule legislative. La rottura che il diritto aspetta è, allora, quella di un modello che ha posto per secoli a perno delle proprie analisi e dell’intero diritto privato (non solo a partire dall’illuminismo e dalle codificazioni civilistiche nazionali, ma anche da tempi ben più risalenti), l’uomo. Tale percorso non fa altro che riflettere la prospettiva imperante da millenni negli altri settori dell’analisi speculativa e delle più varie discipline sociali e scientifiche, che, come si vedrà, solo in tempi recenti, sebbene con decisione, sembrano orientate ad una inversione di rotta⁹.

Ci si rende, allora, agevolmente conto del fatto che la prospettiva giuridica globalmente dominante risulta tutt’oggi caratterizzata da un antropocentrismo legislativo e giurisprudenziale esasperato: il che non si giustifica, ovviamente, per il solo fatto che il diritto è scritto e verbalizzato dagli uomini e pensando prevalentemente agli uomini, poiché ciò è del tutto scontato. L’antropocentrismo giuridico rappresenta, semmai, il risultato di una visione totalitaria ed univoca nella quale tutto ciò che non è umano non riceve attenzione o riceve scarsissima attenzione, o non è comunque oggetto di specifica riflessione giuridica se non per gli effetti che si riverberano sull’uomo. L’indagine di altri sistemi giuridici può condurre a verificare ciò che accade e quali segnali propulsori possano

palmente dedicati alla trattazione delle problematiche pubblicistiche o collocabili nel quadro disciplinare della sociologia e filosofia del diritto. I nomi di riferimento rimangono, comunque, pochi. Per non fare torti, si rinvia alle singole citazioni all’interno del testo.

⁸ È evidente che un’analisi settoriale nel mondo giuridico si consolidi quando vi sia una seppur iniziale sedimentazione della problematica avvertita socialmente. Pertanto, anche lo studio del rapporto tra diritto ed animali, che in Italia risulta quantitativamente embrionale, seppur con contributi illustri, può beneficiare di una analisi comparativa.

⁹ La stessa medicina veterinaria, del resto, unica disciplina che tradizionalmente pone l’animale al centro della propria analisi, nacque per scopi prevalentemente umani, testimoniati ancor oggi dalla profonda vocazione “bifronte” della professione, volta sì alla cura dell’animale ma anche, e talora soprattutto, alla tutela della salute pubblica; partizione che la più recente analisi deontologica della professione veterinaria tende a comporre, come si vedrà nel corso di questo studio. Cfr. *35th International Congress of the World Association for the History of Veterinary Medicine-IV Congresso italiano di storia della medicina veterinaria, Atti*, a cura di A. Veggetti-I. Zoccarato-E. Lasagna, Torino, 2004.

rinvenirsi¹⁰. In verità, anche nella speculazione sovranazionale si ha assai spesso conferma che il rapporto del diritto con l'animale rimane profondamente contraddittorio: ne è esempio il già citato contesto nordamericano, culla come si è detto dell'elaborazione concettuale dell'*animal law* (di prima e seconda generazione) ma che continua ad essere il Paese con il più alto tasso di sfruttamento industriale di animali allevati¹¹ ed a identificare i non umani come *chattels*, ossia come meri beni.

Come si indicava, la posizione del giuridico si è a lungo appaiata con le altre scienze e discipline, le quali hanno tradizionalmente relegato l'animale in posizione del tutto marginale, privilegiando la tendenza antropocentrica che, ponendo l'uomo a fulcro di ogni problema ed analisi, lo ha anche reso metro di valutazione di valori, virtù, intelligenza e dignità. L'esigenza di proporre una nuova dialettica giuridica che affronti la posizione ed il ruolo degli animali in modo sistematico nel quadro legislativo e giurisdizionale richiede, dunque, di confrontarsi e scontrarsi con l'approccio trasversale alle varie discipline, consolidatosi e rafforzatosi nei secoli: l'antropocentrismo di cui soffre il diritto altro non è che un compagno delle formule di antropocentrismo etico, cognitivo, ontologico, ben individuate da numerosi autori¹².

L'*antropocentrismo etico* ha proposto per secoli il monopolio dell'etica da parte dell'uomo. La negazione della possibilità di un'etica diversa ha contribuito incisivamente al processo di destatizzazione del non umano, privato della funzione relazionale che deriva dalla prospettiva etica stessa. Questo assioma, animale senz'etica e dunque escluso dalla formula di protezione dell'etica stessa, è stato contraddetto da voci sporadiche nei secoli. In tempi più recenti, l'affossamento dell'antropocentrismo etico è riproposto con maggior tenacia sia in ragione degli studi della biologia evuzionistica, sia grazie alla riflessione che si avvale di una visione coniugativa tra scienza ed etica, ovvero tra scienza che produce e che solleva problemi ed elemento etico, il che come noto ha avuto come sbocco gli

¹⁰ Come noto, il diritto comparato è, prima di tutto, scienza che ha, come tale, il fine primario della conoscenza. La funzione scientifica che così si autogiustifica, peraltro, offre anche numerosi sbocchi pratici di rilievo dei quali i *comparative legal scholars* si fanno portatori. Muovendo da questa ambivalenza dello studio e della ricerca comparatistica, riflette sulla posizione animale nel sistema tedesco per trarre utili spunti di analisi A. SOMMA, *Lo status dell'animale*, in *Corso di sistemi giuridici comparati*, a cura di G. Alpa, Torino, 1996; che dal confronto possa nascere un *clash* culturale viene evidenziato anche da R. SACCO, *Antropologia Giuridica*, Bologna, 2007; nello stesso senso H. MUIR WATT, *La fonction subversive du droit comparé*, in *RIDC*, 3/2000, p. 503 ss. Quest'ultimo articolo, in particolare, evidenzia l'apporto del comparatista ad una analisi critica del diritto, liberandosi dalle costruzioni culturali stigmatizzate e sclerotizzanti per affrontare i problemi in un'ottica priva di quegli eccessivi condizionamenti culturali offerti dal modello autoctono nel cui contesto si è sviluppata la forma mentis dell'osservatore.

¹¹ Ne tratta ampiamente, con la consueta originalità nonostante la drammaticità dei temi affrontati, J. SAFRAN FOER, *Eating animals*, London, Guanda, 2010.

¹² V. in particolare le riflessioni di M. RADFORD, *op. loc. cit.*, p. 19. La prospettiva dell'antropocentrismo interdisciplinare è ampiamente affrontata nello studio di R. MARCHESINI, *Il tramonto dell'uomo. La prospettiva post-umanista*, Bari, Dedalo, 2009, a cui questa parte effettuerà ampi riferimenti.

studi di bioetica¹³; il diritto non ha potuto, a sua volta, sottrarsi al confronto e anzi, è stato chiamato a pronunciarsi su tematiche delicate, nate prima nel sociale e che hanno, poi, richiesto una risposta in sede legislativa. Il medesimo percorso è svolto in relazione alla dimensione etica del comportamento dell'uomo verso l'animale. Non potendo, in questa sede, approfondire tali tematiche, si può comunque osservare come il problema della bioetica è proprio questo, in estrema semplicità e sintesi: tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche etico? E ciò che è tecnicamente possibile come deve essere inquadrato a livello giuridico? Come lecito o come illecito? Qual è il ruolo dell'etica nella determinazione dei limiti? Ad esempio, l'espianto di organi da animali al fine di impianto in essere umani è etico e va dunque legittimato? Il diritto è chiamato a dare risposte perché al diritto, come fonte eteroregolativa, si richiede di ricevere e tradurre una (a volte di anticipare e promuovere una nuova) sensibilità sociale.

Ovviamente la coniugazione di tali aspetti non è semplice e non sempre il diritto vuole assumersi il compito di filtrare la questione etica. Ne ebbe a discutere ampiamente Fuller, che nell'opera *"The morality of the law"* (1965), pose in luce il dilemma del giurista prigioniero davanti all'alternativa tra "entrare" nel problema per disciplinare, oppure astenersi dal disciplinare proprio quelle materie più ricche di aspetti etici. Si tratta senza dubbio di due approcci antitetici ma, se si prescinde dalla preferenza personale, rimane il fatto che nell'ambito della protezione degli animali l'attesa di un'attivazione ampia del tutto spontanea appare assai lunga, il che si traduce nella perpetuazione quotidiana di molti drammi. Nella specifica relazione uomo-animale, è opinione condivisibile che il diritto debba in qualche misura cogliere prontamente quei segnali che la società civile offre e che chiedono una revisione delle regole esistenti, così che lo stesso strumento giuridico possa farsi a sua volta veicolo di promozione di diritti, proprio laddove l'etica e la morale di alcuni non li proteggano adeguatamente¹⁴.

In ogni caso, la crisi dell'antropocentrismo etico – oltre ad aprire nuove vie speculative nell'ambito biologico – obbliga a considerare, anche nelle scelte di bioetica, la posizione degli animali così come a rivalutare il ruolo delle loro capacità cognitive e sensoriali. Quando si relaziona la posizione dell'animale non umano all'etica, si contribuisce altresì a porre in luce come anche in gruppi non umani sussista una marcata rilevanza sociale del momento etico, che si rintraccia nei comportamenti sociali ed altruistici dell'animale, come ben testimoniano numerosi studi scientifici. La biologia evoluzionistica ha da tempo confermato (in quanto ampiamente dimostrata da numerosissimi studi) la teoria della *conti-*

¹³ P. BORSELLINO, *La questione animale: a proposito di un recente contributo al problema*, in *RIF*, 1986, p. 265; P. CAVALIERI, *The Animal Question. Why Nonhuman Animals Deserve Human Rights*, Oxford University Press, New York, 2001 e ID., *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

¹⁴ D. FAVRE, *Integrating animal interests into our legal system*, in *10 Animal law*, n. 87/2004, p. 89.

nuità evolutiva, che postula differenze di grado, e non qualitative, tra l'uomo e le altre specie animali. La stessa disciplina annovera numerosi contributi, ai quali si deve l'aver verificato come il modello di altruismo sociobiologico (ossia funzionalizzato esclusivamente al perpetuarsi della specie) è ampiamente superato in favore di un'etica del comportamento animale. Muovendo dall'osservazione delle abilità relazionali degli animali non umani, si constata infatti come in molte specie sussista la consapevolezza (la volontarietà) di fare un'azione benefica, provandone conseguentemente piacere e soddisfazione; ciò segna inevitabilmente il passaggio dall'altruismo biologico all'etica. Questo aspetto, a sua volta, non è altro che un'ulteriore conferma della continuità, piuttosto che della discontinuità, delle specie animali diverse con quella umana.

Sotto altro profilo, occorre condividere la riflessione che, se è vero che in biologia il termine *giustizia* non ha avuto, sino ad oggi, alcun significato preciso, ciò si deve alla mancanza di dati rispetto a come nei gruppi non umani si intenda la giustizia. Tuttavia, una volta ammesso e provato il fatto che esiste un'etica animale, appare naturale continuare a percorrere il sentiero speculativo imboccato, che porta inevitabilmente a verificare cosa sia la giustizia nel mondo animale¹⁵.

Tutto ciò porta, altresì, a soffermarsi sulla (assenza di una) ragione che spieghi perché esseri viventi dotati di codici etici possano risultare privi di pressoché ogni diritto nella dimensione dell'umano.

In ogni caso, poiché l'idea che l'etica sia applicabile solo alla relazionalità umana è del tutto contraddetta sul piano scientifico, ciò dovrebbe condurre alle appropriate riflessioni in merito al trattamento che si riserva all'animale, non più certamente equiparabile alla *macchina*, come si disse in secoli passati seguendo il paradigma cartesiano, ma che ancor oggi il diritto relega troppo spesso al ruolo di cosa.

La neuroscienza animale ha aiutato, ad esempio, ad evidenziare i conflitti "etici" dei gruppi animali; inoltre ha ricondotto sotto l'alveo degli esseri non solo senzienti, ma anche intelligenti, gli animali non umani o comunque talune delle specie animali.

Come l'antropocentrismo etico, così anche l'*antropocentrismo epistemologico* è stato posto in crisi sin dagli anni Novanta del secolo scorso. La specie umana è stata, infatti, per secoli la metrica di tutto, tanto del livello sensoriale quanto del livello cognitivo. È stato, però, in tempi più recenti posto in luce come la misurazione della funzione cognitiva basata esclusivamente sulle abilità umane (*rectius*: su talune caratteristiche della dimensione intellettuale umana che risente, anche storicamente, di equivoci "razziali"¹⁶) debba essere superata, attraverso una riva-

¹⁵ Un intero capitolo è dedicato all'argomento da M. BEKOFF-J. PIERCE, *Giustizia selvaggia. La vita morale degli animali*, con Prefazione di D. Mainardi, Milano, 2011, in particolare p. 170 ss.

¹⁶ Si consideri che lo stesso concetto di "razze" umane non è assolutamente pacifico. Ne discutono, con un approccio privo di eccessivi approfondimenti scientifici ma rigoroso e puntuale, G. BARBUJANI-P. CHELIU, in *Sono razzista ma sto cercando di smettere*, Ed. Laterza, Roma-Bari, 2008, in particolare p. 64 ss.

lutazione delle competenze e delle peculiarità delle specie diverse dall'uomo¹⁷.

Infine, si assiste ad una crisi dell'*antropocentrismo ontologico*; questo scacco si può ricollegare alla rivalutazione di una essenza dell'essere condivisa dagli animali non umani.

In questo contesto culturale, è sintomatico che l'antropocentrismo giuridico non sia ancora tramontato, sebbene le falle del sistema siano sempre più spesso poste sotto riflettore.

Il percorso intrapreso in Italia ed in molti altri Stati volto ad introdurre o rafforzare le normative dirette a ridurre le sofferenze animali provocate dall'uomo e a riconoscere diritti o semplicemente interessi giuridicamente tutelati agli animali non umani, appare lungo e discontinuo. L'*animal law*, nelle sue varie declinazioni nazionali, ha portato ad enormi risultati, non solo declamatori ma spesso anche pratici: la situazione risulta, però, ancora del tutto insoddisfacente specialmente sul piano della *law in action* e della effettiva tutela della posizione animale, il che non dipende solo e necessariamente da un problema di risorse materiali scarse, quanto piuttosto da una scarsa volontà di risoluzione dei problemi. Lo si coglie nella flebile applicazione, in Italia ma anche altrove, delle norme penalistiche che sanzionano i reati "contro" gli animali, nonché nell'esiguità delle risorse destinate al miglioramento della condizione dell'animale.

Se si considera il diritto penale, ad esempio, ci si avvede agevolmente che l'animale non umano è raramente (o quasi mai) referente soggettivo della disciplina di tutela, volta più spesso a reprimere il comportamento umano recrudescente quale comportamento sintomatico di una lesione comune o di una pericolosità sociale; in questo senso, l'evoluzione della disciplina italiana in materia, di cui si daranno più oltre brevi cenni, è assai emblematica e potrà essere un valido ausilio per future e più audaci riforme.

1.2. Antropocentrismi e diritto privato

Quale è il ruolo del diritto privato in questo contesto di imperante antropocentrismo giuridico? Il diritto privato, ossia il diritto dei conflitti tra soggetti privati, è ancorato a tassonomie che riflettono una notevole fissità delle categorie di riferimento, quale ad esempio l'individuazione dell'animale non umano come "cosa" – *bien, chattel*: la soluzione, salvo rarissime eccezioni delle quali si darà conto, non cambia al mutare del dato linguistico e del contesto normativo di riferimento. Va da sé, poi, che la riconduzione dell'animale non umano alla nozione di una mera cosa attrae una serie di equivoci e distorsioni sul piano aggiu-

¹⁷ Cfr. ancora S. COHEN, *The intelligence of dogs*, 2005; R. MARCHESINI, *Il concetto di soglia. Una critica all'antropocentrismo*, con prefazione di Margherita Hack, Roma-Napoli, 1996.

dicatorio. Ciò è testimoniato dal fatto che proprio nel diritto privato emergono conflitti notevoli in termini di coerenza sistematica laddove, ad esempio, si avverte l'esigenza, testimoniata dall'aumento della litigiosità, di non seguire le regole tradizionalmente poste per la risoluzione dei conflitti aventi ad oggetto diritti di proprietà o diritti diversi sui beni, laddove il «bene leso» in questione sia, appunto, un animale. Si pensi al problema del risarcimento del danno conseguente alla perdita di un animale, difficilmente incanalabile nelle regole del danno a cose, oppure al problema dell'affidamento di animali in caso di separazione tra coniugi o di fine della convivenza.

Questa fissità delle categorie di riferimento lascia alquanto sorpresi non solo per lo scollamento sempre più evidente tra le norme astratte e ciò che percepisce e richiede la società, ma anche se si considera l'estensione di forme di tutela e di attenzione ben maggiori per situazioni che anticipano la vita umana: è il caso delle cellule staminali governato dall'ampio dibattito sviluppatosi attorno alle possibili modalità per il loro utilizzo, cui ha fatto seguito l'approvazione, anche in Italia, di norme giuridiche assai dettagliate e tutelanti a priori tali forme assai "anticipate" di vita. Ora, questo dibattito, senza dubbio giustificato dall'importanza degli interessi in gioco, è esponenzialmente maggiore rispetto al dibattito riguardo alla posizione, sul piano pubblicistico e privatistico, degli animali. Il che testimonia come ancora oggi la riflessione e le conseguenti azioni politiche e legislative rimangano essenzialmente confinate a succedanei della vita umana e, quindi, in definitiva, di come ancora una volta la prospettiva giuridica di riferimento sia del tutto antropocentrica¹⁸. In altri termini, ciò che si vuole porre in luce è che si è assistito – per taluni opportunamente, per altri meno virtuosamente – ad una sostanziale estensione interspecifica della tutela giuridica verso nuove "entità", lasciando fuori da tale allargamento di perimetro esseri viventi e senzienti. Ebbene, proprio il diritto privato, che è un diritto delle problematiche minori, riflette questo anacronismo in quanto è per molti versi un diritto frutto di un percorso c.d. *bottom up*, dove cioè la quotidianità dei problemi portati davanti alle corti è sintomatica per percepire il mutare degli schemi sociali e culturali di riferimento: l'aumento delle liti e dei conflitti tra privati che hanno ad "oggetto" gli animali è sintomo cui il legislatore, o comunque un regolatore attento, dovrebbe portare attenzione.

Tutto ciò è difficile da spiegare in termini di coerenza: l'ostracismo del legislatore, non solo italiano, ad intervenire è ancor più grave se si considerano le conoscenze di cui si dispone rispetto al mondo animale, grazie ai contributi offerti dalle scienze sociali e cognitive¹⁹.

¹⁸ Il problema bioetico alla base di queste analisi e soluzioni è, infatti, assai spesso quello di determinare dove inizi la vita umana e sino a dove sia estensibile la tutela prevista per l'uomo ad emanazioni della persona stessa.

¹⁹ Si pensi, ancora una volta, solo per fare un esempio tra i molti possibili, al contributo della neuroscienza che è, in